

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 COMMISSIONE CONSILIARE

11

1) Sono costituite in seno al Consiglio Comunale N.2 commissioni consiliari permanenti, secondo le materie di competenza di seguito elencate:

1° commissione: servizi generali, personale, servizi civici, istituti di partecipazione, agricoltura, artigianato, industria, commercio, contenzioso, autoparco, bilancio, finanze, tributi programmazione economica e finanziaria.

2° commissione: lavori pubblici, urbanistica, viabilità, territorio e ambiente, verde pubblico, edilizia pubblica e privata, acquedotto, beni patrimoniali, servizi sociali, igiene e sanità, beni culturali, scuola turismo, emigrazione- immigrazione, politica del lavoro, cooperazione, formazione professionale, sport turismo e spettacolo, cimitero.

2) Tali commissioni hanno compiti di studio, elaborazione e programmazione su tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

3) I pareri espressi dalle commissioni sono consultivi e comunque non vincolanti.

R-
IA

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Ognuna delle predette commissioni è composta di N. 5 consiglieri comunali (3 di maggioranza e n.2 di opposizione) alla quale designazione provvede ciascun gruppo consiliare tenendo presente che nella composizione di ogni commissione il gruppo medesimo ha diritto.

ART. 3 COSTITUZIONE

- 1) Ogni commissione è nominata dal Consiglio Comunale.
- 2) Ogni commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente.
- 3) Alle sedute della commissione possono partecipare il Sindaco e gli assessori competenti nelle materie e negli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente della commissione, anche su richiesta di almeno due componenti della stessa.
- 4) Il loro parere è consultivo.
- 5) Possono essere invitati quando ciò è ritenuto opportuno e necessario, sempre con parere consultivo altri assessori non specificamente del ramo di competenza ed il Sindaco, nonché il Presidente dell'altra Commissione.

ART. 4 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il presidente di ogni commissione ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori.
- 2) Gli avvisi di convocazione contenenti l'O.D.G. e firmati dal presidente e dal segretario della commissione debbono essere inviati almeno 3 giorni ===== prima di quello stabilito per la riunione.
- 3) Copia dell'avviso di convocazione e del relativo O.D.G. deve essere inviata al presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e agli amministratori, funzionari o impiegati esperti nel ramo, al presidente dell'altra commissione e al Segretario Comunale.
- 4) E' prevista in caso di particolare necessità ed urgenza, la possibilità di convocazione telegrafica da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno fissato per le riunioni.
- 5) La commissione può anche essere riunita su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti o della metà più uno i componenti il Consiglio Comunale o dal Presidente del C.C.
- 6) Tali richieste debbono specificare l'oggetto da sottoporre all'esame della commissione e debbono essere indirizzate al presidente della commissione medesima e p.c. al Presidente del C.C.
- 7) La commissione deve essere convocata entro e non oltre
4 giorni dalla richiesta.

ART. 5 SEDUTA CONGIUNTA

- 1) Le commissioni possono essere convocate insieme dai rispettivi Presidenti, di intesa con il Presidente del C.C. oppure a richiesta di quest'ultimo per discutere argomenti di comune interesse quando particolari circostanze lo suggeriscono.
- 2) La presidenza delle sedute congiunte è assunta dal Presidente di commissione più anziano di età.

ART. 6 MODALITA' DI TRASMISSIONE RICHIESTA E PARERI

- 1) Gli argomenti da trattare sono trasmesse alle commissioni dal Presidente del C.C.
- 2) I presidenti delle commissioni debbono comunicare le decisioni delle commissioni al Presidente del C.C. entro 3 giorni dalla 1° convocazione.
- 3) Per le convocazioni urgenti la comunicazione delle decisioni si deve effettuare entro 2 giorni dalla 1° convocazione.
- 4) Scaduti i termini suddetti il Presidente del C.C. ha facoltà di portare gli argomenti in Consiglio Comunale.

ART. 7 COMMISSIONE SPECIALE

- 1) Il Consiglio Comunale può nominare a maggioranza assoluta una commissione speciale di consiglieri che rappresenti proporzionalmente la consistenza dei singoli gruppi consiliari, per svolgere indagini nell'ambito degli atti, degli uffici e dei servizi comunali per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevati in ordine a comportamenti gestionali di amministratori e/o di dipendenti del comune.
- 2) La commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al C.C.

ART. 8 VALIDITA' DELLE SEDUTE.

- 1) Le sedute sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) E' consentito che i componenti di una commissione si facciano sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo, con delega scritta.
- 3) In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente
- 4) Il Vicepresidente ^{coadiuva} ~~coadiuva~~ il Presidente nella direzione dei lavori della commissione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 5) Le funzioni di Segretario ivi comprese quelle di verbalizzare presso ogni commissione sono svolte da un dipendente di ruolo del ramo amministrativo del Comune.
- 6) L'incarico viene conferito, su richiesta del presidente di ciascuna commissione, dal Sindaco con provvedimento proprio nel quale si provvede anche alla nomina dei segretari supplenti il tutto previa intesa con il Segretario del Comune.
- 7) Le sedute delle Commissioni devono essere convocate negli orari d'ufficio.

ART. 9 FUNZIONAMENTO

- 1) Le commissioni inoltre, per il migliore svolgimento dei compiti ad esse domandate posseono:
 - a) chiedere a tutti gli uffici ed istituti le notizie ed i documenti necessari;

ART. 10 NOMINA DI UN RELATORE

- 1) Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno delle proprie sedute, ogni commissione potrà nominare un relatore incaricato di riferirne al Consiglio ed intervenire nella discussione.
- 2) La minoranza dissenziente della commissione potrà sempre fare constatare i motivi del proprio dissenso anche presentando apposita relazione.

ART. 11 COMPITO DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI.

- 1) Compete al Segretario e, in caso di sua assenza o impedimento a quello supplente, provvedere a:
 - a) trasmettere gli avvisi di convocazione con i relativi O.D.G.;
 - b) predisporre quanto necessario per i lavori delle commissioni
 - c) redigere i verbali delle sedute indicandone succintamente, i punti salienti e le decisioni adottate;
 - d) trasmettere copia del verbale al presidente del C.C. e Segretario Comunale.
- 2) Funge da Segretario il componente più giovane di ciascuna Commissione per redigere il verbale di seduta qualora sia assente o impedito il Segretario titolare o supplente.

ART. 12 LUOGO DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute delle commissioni hanno luogo presso la sede Comunale e non sono pubbliche.
- 2) Le sedute delle commissioni non possono avere luogo contemporaneamente alle adunanze del C.C.
- 3) Gli atti comunque sottoposti alle commissioni sono soggetti al Segreto d'ufficio.

ART. 13 APPLICABILITA' DELLE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL C.C.

- 1) Per quanto non espressamente previsto per lo svolgimento dei lavori delle commissioni, valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento del C.C.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento verrà pubblicato successivamente all'esito favorevole del CO.RE.CO. all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari composto da n. 14 articoli, con le modifiche in premessa citati
- 2) Di istituire nel bilancio 1996 il capitolo 1005 "Spese funzionamento Commissioni Consiliari"; per £. 2.000.000 sia di competenza che di cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1012 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Disporre la pubblicazione del regolamento successivamente all'esito favorevole del CO.RE.CO. all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dando atto che entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI - Provincia di Messina

DIPARTIMENTO

Settore: _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Ord. della proposta 112

Li 15 DIC. 1997

OGGETTO: " Modifica del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari art.6 : :
comma 4. ".

R E L A Z I O N E

PREMESSO che con delibera Consiliare N.36 del 7/6/96 si è proceduto ad approvare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari;

CHE all'art.6 del citato regolamento sono state previste le modalità di trasmissione di richiesta parere;

CHE al fine di migliorare la funzionalità dei lavori ed accelerare i tempi di convocazione di Consiglio Comunale si rende necessario modificare il 4° comma del sopracitato art.6,

P R O P O N E

- 1) Per quanto in premessa il 4° comma dell'art.6 del vigente regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari deve intendersi abrogato e sostituito dal presente:
" 4) Scaduti i termini suddetti gli argomenti potranno essere trattati in Consiglio Comunale".

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Schietto